

RESIDENZA O DOMICILIO PROFESSIONALE TRASFERIMENTO ISCRIZIONE

Secondo quanto ribadito anche dalla Federazione Nazionale IPASVI, come previsto dal DPR 221/50 art. 4, non è consentito mantenere l'iscrizione al Collegio di una determinata provincia in assenza di **residenza o domicilio** professionale (luogo di lavoro) in un Comune di quella provincia. Quindi gli iscritti di Como DEVONO avere la residenza in un comune della provincia di Como oppure avere il luogo di lavoro prevalente in uno di essi.

L'iscrizione altrimenti, potrebbe risultare "non valida" in carenza di uno dei requisiti di legge, nella fattispecie appunto, la residenza o il domicilio professionale.

Si invitano pertanto, tutti gli iscritti non più in possesso di uno dei requisiti sopra indicati, di voler provvedere, entro l'anno, al trasferimento dell'iscrizione, presso il Collegio di competenza.

